



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE  
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

DIVISIONE V - SERVIZI PER L'UTENZA

# ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO CARTACEO

---

## DOMANDA DI REGISTRAZIONE PER DISEGNO E MODELLO

(Versione 1.0, anno 2021)

Questo documento contiene le istruzioni necessarie alla compilazione del modulo cartaceo ed il successivo deposito, presso una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o tramite il servizio postale, di una domanda di registrazione per disegno e modello.

Indice:

PREMESSA	1
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA	1
COSA OCCORRE PER DEPOSTARE IN CAMERA DI COMMERCIO	2
COSA OCCORRE PER DEPOSTARE TRAMITE SERVIZIO POSTALE	2
TARIFFE	3
QUALE MODULO SCEGLIERE	3
COME COMPILARE LA DOMANDA IN QUALITA' DI RICHIEDENTE (MOD. DIS-RI)	4
COME COMPILARE LA DOMANDA MANDATARIO (MOD. DIS-MA)	9
COME COMPILARE LA DOMANDA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE (MOD. DIS-RA)	9
COSA SUCCEDDE DOPO IL DEPOSITO	9
DIRITTI, MANUTENIMENTO E DURATA DELLA REGISTRAZIONE	10
TUTELA ALL'ESTERO	10

## PREMESSA

Possono costituire oggetto di **registrazione come disegno e modello** l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi <sup>(1)</sup> ed abbiano carattere individuale <sup>(2)</sup>. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore. La registrazione ha validità nel territorio italiano e **durata di 5 anni, prorogabile per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni** dalla data di deposito a decorrere dalla data di presentazione della domanda (vedi il **Codice della proprietà industriale**, [decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30](#) di seguito "CPI").

Se invece l'oggetto del trovato riguarda nuove configurazioni di oggetti di uso in genere, strumenti, macchine (o parti di esse) che conferiscono una particolare efficacia o comodità di applicazione e impiego rispetto a quanto già noto, occorre depositare una diversa **domanda di brevetto per modello di utilità**.

È in ogni caso possibile depositare **contemporaneamente** una domanda di registrazione per disegno o modello e una domanda di brevetto per modello di utilità aventi ad oggetto il medesimo prodotto (vedi l'art. 40 [CPI](#)).

Sono escluse dalla registrazione come disegni o modelli, ai sensi dell'art. 36 [CPI](#):

- quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso
- le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione. Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novità e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.

Con una sola domanda può essere chiesta la **registrazione multipla** per più disegni e modelli, purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della [classificazione internazionale dei disegni e modelli](#).

Per una ricerca sulle domande depositate e sui disegni e modelli registrati validi in Italia, si suggerisce di consultare la banca dati **DesignView** ([www.tmdn.org](http://www.tmdn.org)) che raccoglie i disegni e modelli nazionali, dell'Unione europea ed internazionali estesi all'Italia.

In alternativa, si può anche accedere alle rispettive banche dati: per i disegni e modelli nazionali: la banca dati dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) [www.uibm.gov.it/bancadati/](http://www.uibm.gov.it/bancadati/); per quelli dell'Unione europea: la banca dati dell'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) <https://euipo.europa.eu/eSearch/> che consente una ricerca anche per immagine; per i disegni e modelli internazionali estesi all'Italia: la banca dati della Organizzazione Mondiale per le proprietà intellettuale (OMPI o WIPO) [www3.wipo.int/designdb/en/index.jsp](http://www3.wipo.int/designdb/en/index.jsp)

## DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

Il modo più semplice, economico (con un risparmio del 50% sui diritti di deposito) e veloce per depositare una domanda è tramite il **portale dei servizi online** (<https://servizionline.uibm.gov.it>), gratuitamente accessibile, previa registrazione con firma elettronica qualificata ([www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata](http://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata)). Il deposito telematico consente il **pagamento** contestuale tramite la piattaforma digitale **PagoPa**, per mezzo di **carta di credito, bonifico bancario** o altra modalità di pagamento ivi prevista, utilizzando uno degli istituti bancari che hanno aderito a tale piattaforma.

In alternativa al deposito telematico è possibile compilare la domanda **in formato cartaceo**, utilizzando

<sup>(1)</sup> è **nuovo** se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

<sup>(2)</sup> ha **carattere individuale** se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

l'apposita modulistica, e

- **consegnarla presso i locali della più vicina Camera di Commercio (CCIAA) o, in alternativa,**
- **spedirla per posta al Ministero dello sviluppo economico, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.**

La domanda in formato cartaceo **non** può essere consegnata presso il Ministero dello sviluppo economico, DGTPM - Ufficio italiano brevetti e marchi.

Queste modalità di deposito della domanda, indirette rispetto al deposito telematico, possono comportare una maggiore durata del procedimento.

## COSA OCCORRE PER DEPOSTARE IN CAMERA DI COMMERCIO

1. **compilare il modulo** <sup>(3)</sup> editabile **al computer, stampalo** su carta e **firmalo** in fondo ad ogni pagina nell'apposito riquadro "FIRMA DEL RICHIEDENTE". La firma va apposta da ciascuno dei richiedenti personalmente, ovvero tramite un delegato <sup>(4)</sup>. In quest'ultimo caso, la domanda deve essere firmata dal delegato allegando l'atto di delega ed il documento d'identità del delegante.
2. allegare:
  - 2.1. la **rappresentazione del disegno o modello**;
  - 2.2. *eventuale descrizione (comprendente un riassunto, descrizione e rivendicazioni) in lingua italiana* <sup>(5)</sup>, *su fogli separati* <sup>(6)</sup>;
  - 2.3. *Eventuale documentazione aggiuntiva* <sup>(7)</sup>;
3. versare i **diritti camerale per il deposito della domanda pari a 40,00 euro** <sup>(8)</sup>. Per conoscere le modalità di pagamento rivolgiti alla CCIAA o consulta sito internet [www.xx.camcom.it](http://www.xx.camcom.it) (xx = sigla automobilistica provincia)
4. **consegnare la domanda firmata in originale** (+ una copia se richiede copia autentica della domanda depositata) alla CCIAA e riceverai: 1) una ricevuta di deposito con indicato il numero della domanda (da conservare); 2) un modello F24 con elementi identificativi già precompilato con gli importi dovuti
5. lo stesso giorno del deposito **versare presso una banca o Ufficio postale i diritti di deposito dovuti (minimo 100,00 euro)** utilizzando il **modello F24** ricevuto dalla Camera di commercio. Altrimenti la data ufficiale di deposito della domanda di registrazione verrà posticipata a quella dell'effettivo pagamento. Non occorre consegnare alla Camera di commercio o inviare all'UIBM copia dell'attestazione del pagamento che verrà telematicamente acquisito.

## COSA OCCORRE PER DEPOSTARE TRAMITE SERVIZIO POSTALE

1. – 3. **seguire le istruzioni per il deposito presso la Camera di commercio.** In questo caso il pagamento dei diritti camerale è dovuto alla **CCIAA di Roma** (per conoscere le modalità di pagamento consulta sito internet [www.rm.camcom.it](http://www.rm.camcom.it)).

**Dall'estero:** mediante bonifico bancario in favore di: Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Roma, IBAN: IT67C0760103200000033692005, BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX, causale: domanda di registrazione per disegno e modello e codice fiscale del richiedente

4. **versare i diritti di deposito tramite il modello F24 Versamenti con elementi identificativi**, disponibile presso l'Agenzia delle entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)), osservando le seguenti istruzioni per la compilazione:

- sezione contribuente: indicare i dati anagrafici e il codice fiscale del pagatore
- sezione erario ed altro:
  - tipo:* inserire la lettera "U"
  - elementi identificativi:* inserire il codice fiscale o il numero di partita iva del richiedente

<sup>3</sup> Vedi infra § QUALE MODULO SCEGLIERE

<sup>4</sup> Per "delegato" si intende la persona fisica dipendente, ovvero legata da un rapporto di lavoro subordinato organico o inter-organico con, la persona fisica o giuridica richiedente la domanda ai sensi del comma 1, secondo periodo dell'art. 201 [CPI](#).

<sup>5</sup> se i documenti sono depositati in lingua diversa dall'italiano, entro il termine di **due mesi** dal deposito deve essere fornita la relativa **traduzione in italiano**

<sup>6</sup> vedi § 0 6.1 DOCUMENTAZIONE e il § 0 6.2 LEGENDA DEGLI ALLEGATI:

<sup>7</sup> Vedi *infra* § COME COMPILARE LA DOMANDA IN QUALITÀ DI RICHIEDENTE (MOD. DIS-RI)

<sup>8</sup> Vedi *infra* § TARIFFE

<i>codice tributo:</i>	inserire il codice “ <b>C300</b> ” (Brevetti e Disegni deposito, annualità, diritti di opposizione. Altri tributi)
<i>anno di riferimento:</i>	inserire l'anno solare del pagamento nel formato “AAAA”
<i>importi a debito versati:</i>	inserire l'importo da pagare <sup>(2)</sup>

5. **spedire la domanda completa e firmata in originale** (+ una copia se richiede copia autentica della domanda depositata) in plico raccomandato, con avviso di ricevimento, a: **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DGTP - UIBM, Divisione V, Via Molise, n. 19, 00187 – Roma**. La **data di presentazione** della domanda sarà quella in cui l'UIBM riceve il plico postale.

## TARIFFE

Il modo più economico per depositare una domanda di brevetto è per **via telematica** registrandosi gratuitamente al portale <https://servizionline.uibm.gov.it>. In questo caso i **diritti** minimi ammontano a **50,00 euro** mentre, con un **risparmio** di spesa del **50%** rispetto al deposito in formato cartaceo.

Per il deposito della domanda in formato cartaceo sono dovuti diritti di deposito in favore dell'erario e diritti in favore della Camera di commercio ricevente la domanda.

### 1. DIRITTI ([DM 2 aprile 2007](#))

I diritti di deposito sono determinati in funzione del fatto che la domanda di registrazione contenga uno o più disegni o modelli:

per un disegno e modello	100,00 euro
per deposito multiplo di disegni o modelli	200,00 euro

### 2. DIRITTI DI SEGRETERIA IN FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO ([Decreto ministeriale 16 giugno 2008](#))

<b>40,00 euro</b>	per la ricezione della domanda
3,00 euro	Se si desidera ricevere <b>copia del verbale di deposito con certificazione di autenticità</b> + marca da bollo da 16,00 euro

Per conoscere le **modalità di pagamento** consulta sito internet della Camera di commercio.

Le domande di registrazione per disegno o modello sono **esenti** dal pagamento dell'**imposta di bollo** ([DPR 26 ottobre 1972, n. 642](#)). Tuttavia, l'imposta sarà dovuta in relazione ad eventuali:

- istanze connesse a domande o a domande registrate (come, per esempio, l'istanza di ritiro, di rinuncia, annotazione, trascrizione etc). Nel caso di deposito dell'istanza su supporto cartaceo l'imposta è pari 16,00 euro e si assolve apponendo il contrassegno (marca da bollo) sull'istanza;
- mandati professionali (lettere d'incarico) conferiti a mandatari o rappresentanti <sup>(9)</sup>.

## QUALE MODULO SCEGLIERE

La domanda può essere depositata da **chiunque** (persona fisica, giuridica, enti associazioni etc.) a prescindere dalla **nazionalità italiana o straniera**, in osservanza alle convenzioni internazionali vigenti in materia, ai sensi dell'art. 3 del [CPI](#). E' in ogni caso **obbligatorio eleggere domicilio** o indicare uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul territorio di uno **Stato dell'Unione europea (UE) o appartenente allo Spazio economico europeo (SEE)**.

La domanda può anche essere (facoltativamente) presentata anche da un **Consulente in proprietà industriale iscritto nella sezione marchi dell'Albo o un avvocato** iscritti all'ordine, ai sensi dell'art. 201 del [CPI](#). Nessun'altra categoria professionale è abilitata alla rappresentanza di terzi davanti l'UIBM.

In caso di **comunione del diritto tra più soggetti**, ciascuno di essi può presentare la domanda

<sup>9</sup> Vedi § “COME COMPILARE LA DOMANDA MANDATARIO (MOD. DIS-MA)”

nell'interesse degli altri (vedi l'articolo 6 del [CPI](#)).

Scegli il **MODULO PER IL DEPOSITO CARTACEO** tra quelli disponibili all'indirizzo

<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-titoli/modulistica-per-il-deposito-cartaceo/224-disegni-e-modelli/2036085-disegni-e-modelli>

<b>RICHIEDENTE</b> (Mod. DIS-RI)	se sei una <b>persona fisica</b> o il legale rappresentante o delegato di una <b>persona giuridica o ente</b>
<b>MANDATARIO</b> (Mod. DIS-MA):	se sei un <b>consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine</b> ( <a href="https://www.ordine-brevetti.it">https://www.ordine-brevetti.it</a> )
<b>RAPPRESENTANTE</b> (Mod. DIS-RA)	se sei un <b>avvocato</b> iscritto all'Ordine o un <b>professionista di uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo</b> iscritto nell'Albo dei prestatori di servizi temporanei ed occasionali (vedi <a href="https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/qualifiche-professionali-estere">https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/qualifiche-professionali-estere</a> )

## COME COMPILARE LA DOMANDA IN QUALITA' DI RICHIEDENTE (MOD. DIS-RI)

Il campo N° \_\_\_\_\_ è riservato alla Camera di commercio.

### 1. DATI IDENTIFICATIVI DELLA DOMANDA

#### 1.1. TIPO (obbligatorio)

Inserisci una "X" in corrispondenza della tipologia richiesta:

Domanda:

<b>ORDINARIA</b>	se la domanda non fa riferimento ad altra domanda nazionale depositata anteriormente. Non occorre compilare il successivo campo "Numero domanda di riferimento".
<b>DIVISIONALE</b>	se è già stata depositata una domanda di registrazione in corso di validità di cui si intende ora domandare la divisione. Nel successivo riquadro "Numero domanda di riferimento", indicare il "numero della domanda di riferimento" (codice numerico di 15 cifre riportato sulla ricevuta di deposito della domanda anteriore) ed inserisci un segno di spunta "X" in corrispondenza della tipologia di divisione richiesta: "divisione delle classi" o "divisione per prodotti o servizi"

Modello:

<b>SINGOLO</b>	se la domanda ha ad oggetto un solo disegno e modello, anche se rappresentato in diverse immagini contenenti diverse prospettive. Non occorre compilare il successivo campo "Numero di elementi".
<b>MULTIPLO</b>	se la domanda ha ad oggetto più disegni o modelli. Nel successivo riquadro "Numero di elementi" indica il numero di disegni o modelli oggetto della domanda.

#### 1.2. RIFERIMENTO DEPOSITANTE (facoltativo)

È possibile lasciare in bianco o inserire qualunque valore possa essere utile come riferimento interno del depositante (massimo 40 caratteri).

#### 1.3. TITOLO

Deve essere formulato in modo che da esso risultino con chiarezza le caratteristiche e lo scopo del modello, se trattasi di deposito multiplo, cioè più modelli o più disegni, iniziare il titolo con "*Gruppo di n. [numero di modelli o disegni] [caratteristiche e scopo del modello]*"; ad esempio: "Gruppo di quattro sedie in plastica".

#### 1.4. INACCESSIBILITA' AL PUBBLICO MESI (MAX 30) (facoltativo)

Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda con la relativa documentazione è resa accessibile al pubblico. Ciò avviene immediatamente al deposito, salvo che il richiedente non abbia chiesto l'inaccessibilità della domanda fino ad un massimo di 30 mesi dalla data di deposito o

dalla data della priorità, ai sensi dell'art. 38 [CPI](#). In quest'ultimo caso, l'esame della domanda da parte dell'UIBM sarà posticipato fino alla scadenza del termine indicato dal richiedente.

### 1.5. INVENTORE DESIGNATO (facoltativo)

Il o gli inventori (il o i *Designer*) possono essere designati nella domanda o con successivo atto di designazione. Qualora si intenda designarlo sin dal deposito della domanda, inserire negli appositi riquadri il "cognome", "nome" e "nazione di residenza" del o degli inventori.

### 1.6. NOTE (eventuale)

In questo campo è possibile inserire un messaggio all'UIBM concernente il deposito della domanda.

Se gli spazi disponibili non sono sufficienti compilare ed allegare il **foglio aggiuntivo 1** (Mod. DIS-FA1) disponibile all'indirizzo [https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036085/Modulo%20DIS-FA1\\_CDC.pdf](https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036085/Modulo%20DIS-FA1_CDC.pdf)

## 2. CLASSIFICAZIONE PROPOSTA (facoltativo)

In relazione alla Classificazione internazionale di Locarno ([www.uibm.gov.it/attachments/classificazione\\_di\\_locarno\\_IX\\_edizione\\_italiano.pdf](http://www.uibm.gov.it/attachments/classificazione_di_locarno_IX_edizione_italiano.pdf)) compilando i riquadri "classe" e "sottoclasse", è possibile proporre la classificazione del disegno e modello oggetto della domanda. Nel caso di omessa o inesatta classificazione, sarà l'Ufficio a provvedere.

Non è in ogni caso possibile indicare più di una Classe e Sottoclasse per singola domanda, anche in caso di deposito multiplo.

### 3. PRIORITA' (facoltativo)

Se negli ultimi **6 mesi** si è depositato o acquisito la titolarità o la disponibilità, anche solo limitatamente al diritto di priorità, di una o più **domande di registrazione per disegno o modello o di brevetto per modello di utilità**, in uno Stato estero aderente alla Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà industriale <sup>(10)</sup> o in Italia (priorità interna, nel caso di brevetti per modelli di utilità <sup>(11)</sup>), è possibile rivendicare il diritto di priorità nella domanda.

Il riconoscimento del diritto di priorità consente di attribuire alla domanda nazionale la stessa data di deposito della domanda anteriore. Non è possibile rivendicare la priorità di una domanda anteriore depositata da oltre 6 mesi.

La priorità può essere rivendicata al momento del deposito (che deve avvenire comunque entro il termine di 6 mesi dalla data di deposito della domanda anteriore) oppure successivamente, ma entro e non oltre il termine perentorio di un mese.

Qualora il deposito anteriore riporti un titolare diverso dal richiedente, è necessario dare la prova di essere successore o avente causa del primo depositante. Il documento di cessione del diritto di priorità può consistere in una dichiarazione di cessione o avvenuta cessione (vedi l'art. 169 [CPI](#)).

Dell'allegazione o meno della documentazione inerente il diritto di priorità, andrà fatta menzione nella successiva sezione **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA O CON RISERVA DI PRESENTAZIONE**

Nel riquadro:

<i>Nazione/Ente</i>	inserisci in nome dello Stato in cui è stata depositata una identica domanda di disegno e modello
<i>Tipo di priorità</i>	inserisci una fra le seguenti tipologie di priorità: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Precedente domanda di disegno e modello</i></li> <li>• <i>Precedente domanda di brevetto per modello d'utilità</i></li> </ul>
<i>Numero di domanda</i>	inserisci il numero della domanda anteriore depositata in altro Stato o in Italia (solo in caso di brevetti per modello d'utilità)
<i>Data della domanda prioritaria</i>	la data di deposito della domanda anteriore depositata in altro Stato o in Italia (solo in caso di brevetti per modello d'utilità)

<sup>10</sup> Per conoscere l'elenco dei **paesi ratificanti la Convenzione di Parigi** vedi [www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?treaty\\_id=2](http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?treaty_id=2)

<sup>11</sup> per la PRIORITÀ INTERNA, vedi l'art. 47, c. 3-bis del [CPI](#)



Se gli spazi disponibili non sono sufficienti compila ed allega uno o più **fogli aggiuntivi 3** (Mod. DIS-FA3) disponibili all'indirizzo [https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036085/Modulo%20DIS-FA3\\_CDC.pdf](https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036085/Modulo%20DIS-FA3_CDC.pdf)

#### 4. RICHIEDENTE (obbligatorio)

La domanda può essere depositata da **chiunque** ne abbia interesse (persona fisica, giuridica, enti associazioni etc.) a prescindere dalla **nazionalità italiana o straniera**, in osservanza alle convenzioni internazionali vigenti in materia, ai sensi dell'art. 3 del [CPI](#).

Un richiedente deve essere sempre identificabile a pena di irricevibilità (vedi l'art. 148 [CPI](#))

Se il o i richiedenti la registrazione è/sono:

PERSONA FISICA	compilare soltanto il <u>primo</u> o il <u>secondo</u> blocco di riquadri contenenti informazioni anagrafiche
PERSONA GIURIDICA	o una società di persone, una ditta individuale o altro ente privo di personalità giuridica, compilare soltanto il <u>terzo</u> o il <u>quarto</u> blocco di riquadri contenenti informazioni anagrafiche. <b>ATTENZIONE:</b> Non compilare il primo o secondo riquadro con i dati anagrafici del legale rappresentante o del delegato, altrimenti i richiedenti la domanda risulteranno sia la persona fisica indicata nel primo riquadro che la persona giuridica indicata nel terzo riquadro.
Partecipazione ai diritti nella misura del %	per ciascun soggetto richiedente la registrazione occorre indicare il numero della quota dei propri diritti. In caso di: - un solo richiedente, inserisci il numero "100" - più richiedenti, indica nel riquadro di ciascuno la quota percentuale di spettanza (ad esempio: se sono due richiedenti: 50, 50 o 30, 70 etc.). <b>ATTENZIONE:</b> la somma delle quote dei richiedenti deve in ogni caso essere uguale a 100

Se gli spazi disponibili non sono sufficienti compilare ed allegare uno o più **fogli aggiuntivi 4** (Mod. DIS-FA4) disponibili all'indirizzo [https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036085/Modulo%20DIS-FA4\\_CDC.pdf](https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036085/Modulo%20DIS-FA4_CDC.pdf)

#### 5. DOMICILIO ELETTIVO (obbligatorio)

Indicare i recapiti postali e digitali dove vuoi ricevere le comunicazioni ufficiali. È obbligatorio eleggere domicilio o indicare uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul territorio di uno **Stato dell'Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo**. Nel caso uno o più richiedenti siano persone giuridiche o nel caso venga eletto domicilio presso una persona giuridica, comprese le **società di persone** e le **ditte individuali**, o un **professionista** (consulente in proprietà industriale, avvocato etc.) è **obbligatorio indicare** il relativo indirizzo di posta elettronica certificata (**PEC**).

#### 6. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA O CON RISERVA DI PRESENTAZIONE

In relazione all'elenco dei documenti che segue, per ciascuno di essi precisare nella prima colonna "AL/RI/AS" inserendo nell'apposito riquadro le prime due lettere iniziali corrispondenti

" AL " ALLEGATO	se il documento è allegato alla domanda
" RI " RISERVA	se il documento non è allegato alla domanda ma verrà depositato <b>entro due mesi</b> dalla data di deposito, ai sensi dell'art. 42 del <a href="#">decreto 13 gennaio 2010, n. 33</a> recante regolamento di attuazione del CPI

“ AS “  
ASSENTE

se il documento non è allegato alla domanda

Nella seconda colonna “N. esemplari” indicare il numero di pagine di cui è composto l'allegato.

## 6.1 DOCUMENTAZIONE

I disegni e l'eventuale descrizione (riassunto, descrizione e rivendicazioni) devono essere impressi, ciascuno, in modo indelebile con linee e caratteri a stampa neri su **carta bianca forte** di **formato A4** (29,7 x 21 cm). Per i disegni e per il testo, i margini superiore e inferiore e i margini a sinistra e a destra sono di almeno 2,5 cm. Il testo è scritto con interlinea 1 ½ e carattere le cui maiuscole corrispondano ad una altezza di 0,21 cm. La descrizione è facoltativa e deve essere depositata se necessaria per l'intelligenza del disegno o modello medesimo.

Si tenga conto che, successivamente al deposito sarà possibile **correggere, negli aspetti non sostanziali**, la domanda originariamente depositata o ogni altra istanza ad essa relativa, ai sensi dell'art. 172, comma 2 [CPI](#).

## 6.2 LEGENDA DEGLI ALLEGATI:

<p><b>Disegni</b> (obbligatorio)</p>	<p>La <b>riproduzione grafica</b> del disegno o modello o il campione dei prodotti stessi di cui all'art. 167, comma 2 del <a href="#">CPI</a>, deve rappresentare il disegno o modello in modo <b>chiaro e completo</b>. Se il <b>colore</b> o i colori del disegno o modello costituiscono caratteristiche di cui si chiede la registrazione, la riproduzione deve essere eseguita nel colore o nei colori rivendicati. Alla riproduzione grafica del disegno o modello o dei prodotti nonché all'eventuale descrizione si applicano le indicazioni previste all'articolo 22 del <a href="#">reg. att. CPI</a>. La riproduzione grafica può anche essere ottenuta mediante la fotografia, la stampa o un processo analogo. In caso di disegni o modelli per prodotti industriali aventi fondamentalmente solo <b>due dimensioni</b>, può essere presentata, in luogo della riproduzione grafica, una tavola su cui è fissato il campione del prodotto la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo. Questa disposizione si applica ad esempio ai modelli relativi ai tessuti, ai merletti, alle carte da parati. Qualora la registrazione sia richiesta per un <b>deposito multiplo</b>, ove si tratti di modelli per prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni, i singoli modelli devono essere individuati o da altrettante riproduzioni grafiche o da altrettante tavole su cui sono fissati i rispettivi campioni. I disegni devono essere firmati dal richiedente o da un suo rappresentante abilitato.</p>
<p>Disegni provvisori</p>	<p>E' possibile depositare i disegni in forma provvisoria. L'esemplare definitivo deve essere presentato entro <b>due mesi</b> dalla data di presentazione della domanda.</p>
<p>Descrizione (facoltativa)</p>	<p>La descrizione deve essere allegata se necessaria per l'intelligenza del disegno o modello medesimo (vedi art. 167 <a href="#">CPI</a>) La descrizione deve riportare nell'intestazione il TITOLO del modello identico a quello riportato nella domanda e deve essere formulato in modo che da esso risultino con chiarezza le caratteristiche e lo scopo del modello, se trattasi di deposito multiplo, cioè più modelli o più disegni, iniziare il titolo con Gruppo di n. (citare il numero di modelli o disegni da brevettare): DESCRIZIONE del modello/disegno avente per TITOLO: “ .....”, a nome di ... residente in ( o con sede in) ... Via... n..., di nazionalità... presentata in data...” . Il testo deve: - ampliare quanto risulta dal titolo ed anticipare gli elementi fondamentali dei modelli o disegni che verranno successivamente illustrati nei dettagli e rendano innovativo il modello proposto; - elencare le tavole, numerate progressivamente, relative alla</p>



	<p>rappresentazione grafica del modello o disegno:          tav. 1 rappresenta il modello (numero ...) in ... (<u>esempio</u>:          sezione o pianta ecc.)          tav. 2 “ “ “ “ “ “ “ “</p> <p>riferendosi alle tavole sopra elencate ed alle figure numerate, le cui parti sono contrassegnate da numeri o lettere di riferimento, descrivere il modello in modo sufficientemente chiaro e completo.</p>
Rivendicazioni	<p>Il testo della descrizione deve concludersi con una o più RIVENDICAZIONI; ciascuna rivendicazione deve essere riferita ad una caratteristica ornamentale innovativa ed essenziale del modello e/o disegno.</p> <p>Le rivendicazioni determinano la portata ed i limiti della registrazione. Ogni rivendicazione deve iniziare preferibilmente con l'enunciazione del titolo, ad <u>esempio</u>, un modello dal titolo: <i>“Poltrona con spalliera anatomica”</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Poltrona con spalliera anatomica, caratterizzata da ...;</i></li> <li>2) <i>Poltrona con spalliera anatomica, come a rivendicazione precedente, caratterizzata da ...;</i></li> <li>3) <i>Poltrona con spalliera anatomica, come le rivendicazioni precedenti, caratterizzata da ...;</i></li> <li>4) <i>Poltrona con spalliera anatomica (continuare fino all'esaurimento delle caratteristiche).</i></li> </ol>
Designazione d'inventore	<p>Se il richiedente, oltre ad aver compilato il campo 1.6 intenda discrezionalmente produrre un documento contenente la designazione di uno o più inventori.</p>
Autorizzazione o atto di cessione	<p><b>nel caso si rivendichi la priorità nazionale o estera e la domanda anteriore riporti una titolarità diversa dal “nuovo” depositante</b>, è necessario allegare un documento contenente l'autorizzazione del titolare della domanda in favore del rivendicante la priorità di avvalersi della priorità o l'atto di cessione del brevetto, o del solo diritto di priorità, in favore di chi intenda avvalersi del diritto di priorità (vedi l'art. 169 <a href="#">CPI</a>).</p>
Documento di priorità con traduzione in lingua italiana	<p><b>nel caso si rivendichi la priorità</b> di un'altra domanda di brevetto <b>estera</b>, occorre allegare copia autentica del documento di priorità con traduzione in lingua italiana.</p> <p>Se non si dispone di tali documenti, è possibile formulare riserva e depositarli entro il termine di <b>12 mesi</b> dalla data della prima priorità rivendicata, oppure entro <b>6 mesi</b> dalla data di deposito della “nuova” domanda (vedi art. 169, comma 6 <a href="#">CPI</a>).</p> <p>Nel caso di priorità interna in relazione a brevetto per modello di utilità, non occorre allegare alcuna documentazione: è sufficiente la sola indicazione dei dati identificativi della domanda anteriore.</p>
N° fogli aggiuntivi per i seguenti paragrafi	<p>se durante la compilazione del modulo si è fatto ricorso ad uno o più fogli aggiuntivi inserire il relativo numero nel riquadro adiacente il numero corrispondente al foglio aggiuntivo impiegato.</p> <p>Se non sono stati utilizzati fogli aggiuntivi inserire “0”</p>
Richiesta copia autentica (Si/No)	<p>SI: se si desidera ricevere dal funzionario camerale che riceve la domanda, copia con certificazione di autenticità del verbale di deposito.</p> <p>NO: nel caso opposto.</p>
Numero pagine totali	<p>Inserisci il numero totale delle pagine di cui è composta la domanda ed i relativi allegati.</p>

## COME COMPILARE LA DOMANDA MANDATARIO (MOD. DIS-MA)

Seguire le istruzioni riportate nel paragrafo “COME COMPILARE LA DOMANDA IN QUALITÀ DI RICHIEDENTE (MOD. DIS-RI) salvo quanto segue.

**Al punto “5.2 MANDATARI INCARICATI”**, inserire nei rispettivi riquadri il “Numero iscrizione all’Albo”, “Cognome” e “Nome” dei consulenti in proprietà industriale, iscritti all’Albo nella sezione marchi, nominati nella lettera d’incarico.

Se nel modulo gli spazi disponibili per questa sezione non sono sufficienti compilare ed allegare uno o più **folgi aggiuntivi 5** (Mod. DIS-FA5) disponibili all’indirizzo

[https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036085/Modulo%20DIS-FA5\\_CDC.pdf](https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036085/Modulo%20DIS-FA5_CDC.pdf)

### Al punto “6 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA O CON RISERVA DI PRESENTAZIONE”

Dichiarazione di conformità delle traduzioni al documento originale	Se si allega, o si fa riserva di allegare una traduzione in lingua italiana di uno o più documenti in lingua diversa dall’italiano, occorre allegare una dichiarazione di conformità delle traduzioni al documento originale
Lettera d’incarico	Se si allega, o si fa riserva di depositare, l’originale di una lettera d’incarico in favore di uno o più mandatarî
Lettera d’incarico multipla	Se si allega, o si fa riserva di depositare, l’originale di una lettera d’incarico avente ad oggetto più domande di deposito
Copia lettera d’incarico multipla	Se si allega, o si fa riserva di depositare, una copia di una lettera d’incarico avente ad oggetto più domande di deposito
Copia lettera d’incarico presentata con domanda collegata	Se si allega, o si fa riserva di depositare, una copia di una lettera d’incarico presentata in un altro procedimento collegato al deposito corrente
Riferimento al deposito dell’incarico generale	Se è depositata una lettera d’incarico generale. Inserisci nel riquadro il numero del deposito dell’incarico generale (codice numerico di 15 cifre)

La **LETTERA DI INCARICO**, di cui all’art. 201 [CPI](#), è autonomamente soggetta ad **IMPOSTA DI BOLLO** ([DPR 26 ottobre 1972, n. 642](#)) che si assolve applicando una marca da bollo da **16,00 euro**, sul documento cartaceo.

**Dall’estero** è possibile pagare esclusivamente in valuta EURO:

- Per i pagamenti provenienti da Paesi aderenti alla moneta unica si utilizza il conto corrente di tesoreria intestato alla Banca d’Italia: IBAN: IT 09Z0100003245348008121701 BIC (SWIFT): BITAITRRENT
- Per i pagamenti provenienti da Paesi che non hanno adottato la moneta unica, si utilizza il conto corrente di corrispondenza presso Deutsche Bank A.G, Frankfurt am Main: IBAN: DE03500700100935640300 BIC (SWIFT): DEUTDEFF

## COME COMPILARE LA DOMANDA IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE (MOD. DIS-RA)

Vedi le istruzioni di cui al paragrafo COME COMPILARE LA DOMANDA MANDATARIO (MOD. DIS-MA), salvo quanto segue.

**Al punto “5.2 RAPPRESENTANTI INCARICATI”**, inserire nei rispettivi riquadri il “Codice fiscale”, “Cognome” e “Nome” dei rappresentanti.

Se nel modulo gli spazi disponibili per questa sezione non sono sufficienti compilare ed allegare uno o più **folgi aggiuntivi 5** (Mod. DIS-FA5) disponibili all’indirizzo

[https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036085/Modulo%20DIS-FA5\\_CDC.pdf](https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036085/Modulo%20DIS-FA5_CDC.pdf)

## COSA SUCCEDDE DOPO IL DEPOSITO

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di presentazione salvo i casi di precedenza previsti dalla legge (vedi ad esempio l’art. 120 [CPI](#)).

In qualunque momento è possibile conoscere lo **stato di avanzamento del procedimento** consultando la banca dati [www.uibm.gov.it/bancadati](http://www.uibm.gov.it/bancadati), salvo il caso in cui non sia stata posticipata l’accessibilità al

pubblico della domanda.

Qualora l'Ufficio rilevasse motivi che impediscano l'accoglimento della domanda ne darà preavviso all'indirizzo email/PEC indicato nella domanda con possibilità di rispondere entro il termine indicato nel **rilievo**, ai sensi dell'art. 173 [CPI](#).

Se, invece non sussistono motivi ostativi, il disegno e modello viene registrato si riceverà l'**attestato di registrazione** direttamente all'indirizzo e-mail/PEC indicato nella domanda.

Generalmente la **durata del procedimento** rientra nei limiti massimi previsti dalla legge, di cui al D.P.C.M. 22-12-2010 n. 272, ovvero 180 giorni dalla data di deposito della domanda esclusi i periodi di sospensione del decorso del termine in caso di rilievi o interlocutorie.

**Responsabile** dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento di registrazione per disegno e modello è il dirigente protempore della Divisione VIII - Marchi, disegni e modelli.

## DIRITTI, MANTENIMENTO E DURATA DELLA REGISTRAZIONE

I **diritti** conferiti con la registrazione del disegno e modello consistono nella **facoltà esclusiva del titolare di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso nel territorio dello Stato**. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini. Gli **effetti decorrono dalla data in cui la domanda** con l'eventuale descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è **resa accessibile al pubblico** ovvero dalla data in cui il richiedente notifica la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni ad una controparte, ai sensi dell'art. 38 [CPI](#).

**La durata è cinque anni** dalla data della presentazione della domanda e può essere prorogata di eguali periodi (5 anni), fino ad un massimo di 25 anni oltre alla quale il disegno e modello non gode più di protezione e chiunque potrà utilizzarlo senza vincoli o versamento di corrispettivi.

Per **mantenere i diritti** dal quarto anno dalla data di deposito della domanda occorre provvedere al **pagamento di diritti** su base quinquennale. Gli oneri vanno corrisposti anticipatamente e a partire dal secondo quinquennio, entro e non oltre l'ultimo giorno del mese anniversario del deposito della domanda. (*Esempio: se un disegno e modello registrato è stato depositato il 10 luglio 2012 i diritti di mantenimento in vita andranno versati entro il 31 luglio del 2017*). Decorso il termine sopra indicato, è possibile provvedere **nei sei mesi successivi** con l'applicazione di un diritto di mora supplementare (euro 100,00).

Il **ritardo nel pagamento** che sia superiore a sei mesi **comporta la decadenza** del diritto di proprietà industriale. In casi eccezionali, il titolare che non abbia rispettato il termine prescritto, può essere reintegrato nei suoi diritti ai sensi dell'art. 193 [CPI](#) (Reintegrazione).

Per conoscere gli **importi** dei oneri di mantenimento in vita e le **modalità di pagamento** vedi <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/tasse-e-tariffe/costi-disegni-e-modello-ornamentali>

## TUTELA ALL'ESTERO

I disegni e modelli sono diritti territoriali e pertanto sono protetti unicamente in quei Paesi e in quelle Regioni, vale a dire determinati insieme di Paesi, in cui sono stati registrati. È possibile tuttavia estenderne la protezione in diversi Paesi <sup>(12)</sup>, mantenendo la stessa data di deposito: la Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà industriale (CUP) riconosce un **diritto di priorità di 6 mesi**, a partire dalla prima domanda depositata, per eseguire il deposito in altri Paesi.

**Entro 6 mesi dalla data di deposito di una domanda italiana di disegno o modello**, è possibile depositare ulteriori domande in uno degli altri Stati appartenenti alla Convenzione di Parigi, rivendicando la priorità della domanda italiana.

Vi sono tre modalità per tutelare il disegno e modello all'estero:

### 1. Percorso nazionale: Domanda di disegno e modello in uno stato estero

Un primo modo per estendere all'estero una domanda italiana consiste nel depositare, in ciascun Paese estero di interesse, una domanda nazionale corrispondente alla domanda originaria italiana (priorità). La "nuova" domanda deve, ovviamente, soddisfare tutti i requisiti previsti dalla normativa di

<sup>12</sup> Per conoscere l'elenco dei paesi ratificanti la Convenzione di Parigi vedi [www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?treaty\\_id=2](http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?treaty_id=2)

quel Paese. Le procedure di ogni singolo Stato possono divergere in maniera significativa.

**2. Percorso regionale – Domanda di disegno e modello**

Quando i Paesi di interesse sono tutti membri di un sistema regionale, è possibile depositare un'unica domanda che abbia effetto su tutti (o su alcuni) gli Stati facenti parte di quel sistema regionale. Uffici su base regionale sono:

- **L'Ufficio Europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)** (<https://euipo.europa.eu>), per una protezione nei Paesi membri dell'Unione europea;
- l'Ufficio del Disegno del Benelux (BDO) ([www.boip.int/en](http://www.boip.int/en)), con sede a L'Aja (Paesi Bassi), per la protezione in Belgio, Olanda e Lussemburgo;
- l'Organizzazione Regionale Africana della Proprietà Industriale (ARIPO) ([www.aripo.org](http://www.aripo.org)) con sede ad Harare (Zimbabwe), per la protezione nei Paesi africani di lingua inglese;
- l'Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale (OAPI) ([www.oapi.int](http://www.oapi.int)), con sede a Yaoundé (Camerun), per la protezione nei Paesi africani di lingua francese.

Ulteriori informazioni sono reperibili sui siti istituzionali dei rispettivi Uffici regionali.

**3. Percorso internazionale (Sistema dell'Aja) - Sistema di disegno e modello internazionale**

Il Sistema dell'Aja ([www.wipo.int](http://www.wipo.int)) è un sistema centralizzato che consente di depositare una estensione internazionale della domanda nazionale di disegno o modello in un massimo di **69 paesi** attraverso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI o WIPO).

Per maggiori info vedi <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/disegni-e-modelli/registrare-un-disegno-all-estero>